

GIURISPRUDENZA | IL MERITO

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve



MATRIMONIO

Il giudizio frena la trascrizione

La sentenza di nullità del matrimonio concordatario del Tribunale ecclesiastico, che ha rilevato l'incapacità della moglie di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio, non può essere dichiarata efficace in Italia se pendente innanzi alla Corte d'appello un altro giudizio promosso dal marito sulla prospettazione dell'errore di fatto in cui egli sarebbe caduto all'atto del matrimonio sulle qualità della coniuge.

(Corte d'Appello di Palermo, sentenza 1/2014).

RIFIUTI

La strada non si fa con gli «scarti»

Utilizzare materiali da demolizione per realizzare il manto stradale di un tracciato campestre per rendere più agevole l'accesso al cantiere integra gli estremi dei reati di abbandono e gestione non autorizzata di rifiuti. Questi materiali sono infatti rifiuti speciali non pericolosi e vanno regolarmente smaltiti.

(Tribunale di Firenze, sentenza 6471/2014).

RISARCIMENTO

Niente danni per il calcetto



Chi riporta dei danni in seguito a una caduta sul campo di calcetto non ha diritto al risarcimento se l'infortunio non è causato dalle condizioni del campo bensì dalla condotta disattenta del giocatore.

(Tribunale di Milano, sentenza 14328/2013).

A CURA DI
Andrea A. Moramarco

Tar Lazio. Boccia l'esclusione dei medici Anffas dalle Commissioni straordinarie

A rischio le verifiche Inps sulle invalidità intellettive

Dall'iter errato nuova chance di assegno per gli esculsi

Guglielmo Saporito

■ A rischio almeno una parte delle 600mila verifiche straordinarie sui requisiti per l'invalidità civile effettuate dall'Inps tra il 2010 ed il 2013: questa è la conseguenza della sentenza del Tar Lazio n. 3851 del 9 aprile 2014, ottenuta dall'Associazione delle famiglie di persone con disabilità intellettiva o relazionale. La sentenza accoglie infatti i motivi che riguardano la composizione delle Commissioni di revisione mettendone a repentaglio l'esito nei casi in cui l'errata composizione tecnica delle stesse può aver influito sul giudizio negativo.

La vicenda inizia nel 2011, quando si è dato impulso alle ve-

rifiche in materia di riconoscimento di invalidità civile, prevedendo due tipi di revisioni. Quella ordinaria, diretta a verificare la persistenza dei requisiti di carattere sanitario; la revisione straordinaria, volta ad accertare la permanenza (o, nel caso dei falsi invalidi, l'effettiva sussistenza) nei beneficiari, del possesso dei requisiti sanitari per fruire dei trattamenti economici di invalidità civile. Il dl 78/2009 ha previsto che per il triennio 2010-2012 l'Inps dovesse effettuare, come detto, 600mila verifiche straordinarie.

Questa mole di lavoro si è svolta in una prima fase, per l'attribuzione dell'invalidità, attraverso Commissioni mediche istituite presso le Asl, integrate con medici rappresentanti degli enti ospedalieri e delle categorie di invalidi. L'accertamento poteva concludersi con un giudizio medico legale unanime oppure a maggioranza: nel secondo caso è stata prevista un'ulteriore visita effettuata dalla Commissione medi-

ca integrata da un rappresentante delle associazioni di alcune categorie. Ed è qui che è sorto il contenzioso, con l'esclusione dei medici designati dall'associazione che unisce le famiglie di persone con disabilità intellettiva o relazionale.

Su questa esclusione il Tar Lazio ha criticato la carenza motivazionale dell'Inps. Secondo i giudici è irrilevante la circostanza che i soggetti con particolari patologie intellettive o relazionali avrebbero potuto farsi assistere davanti alle Commissioni sanitarie da medici di loro fiducia, in quanto questa forma di garanzia opera su un piano diverso rispetto alla partecipazione dei medici segnalati dalla specifica associazione alle Commissioni stesse.

Un secondo errore rilevato dal Tar Lazio riguarda l'operato dell'Inps che, prendendo atto delle difficoltà delle Commissioni Asl a effettuare le verifiche ordinarie, ha unificato queste verifiche con quelle straordinarie, con

identità di procedure. In questa situazione, la sentenza è esecutiva e consentirebbe a chi non ha superato la verifica delle Commissioni straordinarie con riferimento a una disabilità intellettiva o relazionale (categoria tutelata dall'Anffas) di chiedere una nuova verifica. Per chi non ha superato la verifica, ma ha disabilità diverse, invece, non c'è interesse leso e quindi la sentenza non ha peso. Stesso ragionamento per chi è stato sottoposto a verifiche innanzi alle Commissioni straordinarie, nelle quali non vi erano medici fiduciari Anffas: se l'esito è stato sfavorevole, si può pensare a una revisione, su istanza di parte.

Le verifiche già svolte, e viziata solo nella forma (non nella sostanza) si consolidano comunque per il principio posto dall'articolo 21 octies della legge 241/1990, che fa salvi gli effetti di atti che con un più corretto procedimento sarebbero giunti alla stessa conclusione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tribunale di Milano. Sezione specializzata

Assemblea da rifare anche se rispetta i tempi di «chiamata»

Angelo Busani

■ Anche se l'assemblea di una Srl viene convocata in modo regolare, l'avviso di convocazione potrebbe non essere pervenuto al socio (per cause a lui non imputabili) in tempo utile per consentire l'esercizio dei suoi diritti d'intervento e di voto. In questo caso la procedura di convocazione è irregolare, l'assemblea non è legittimamente costituita e le sue deliberazioni sono invalide. È quanto stabilito dal Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia d'impresa, nell'ordinanza datata 13 marzo 2014 (n. 8685/2014-1) emessa nel contesto di un procedimento cautelare promosso ai sensi degli articoli 2479, comma 4, e 2378, comma 3, del Codice civile.

L'articolo 2479-bis, comma 1, del Codice civile, stabilisce che l'assemblea dei soci della Srl viene convocata così come prescritto nel suo statuto, ma con modalità «tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare». Se lo statuto non dispone, «la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza».

Nell'ordinanza del Tribunale milanese si legge che l'avviso di convocazione era stato bensì spedito nel rispetto dei predetti otto giorni ma era stato ricevuto (solo) «cinque giorni prima dell'adunanza». Il giudice rileva che «in astratto, cinque giorni liberi sono un termine presuntivamente non incongruo» ma che «in concreto... all'ordine del giorno c'erano argomenti di eccezionale rilevanza» (un'azione di responsabilità; l'approvazione, in «un sol colpo», di «ben cinque bilanci d'esercizio»; la messa in liquidazione della società); insomma, argomenti tali da ritenere che occorresse «poter sfrutta-

re tutto lo *spatium deliberandi* concesso dalla regola minima di legge (e, se diversa, da quella speciale statutaria)».

Più in generale, la regolarità del procedimento di convocazione assembleare prevede che alla data dell'adunanza sia scaduto il termine legale di otto giorni dalla data in cui gli avvisi di convocazione sono stati spediti, sempre che - per cause non imputabili al socio - non risulti che l'avviso non gli è pervenuto in tempo utile per consentire l'esercizio dei suoi diritti d'intervento e di voto in assemblea. Anche in questo caso, pur nel formale rispetto della norma o dello statuto, potrebbe consumarsi una lesione di quei di-

IL PRINCIPIO

Avviso di convocazione regolare ma i giorni concessi per informarsi erano pochi rispetto ai temi importanti previsti

ritti, destinata a riflettersi sulla regolarità della costituzione dell'organo e sulla validità dei relativi deliberati. Il coordinamento della regola legale o statutaria con tali principi impone di concludere nel senso che la regolarità formale della convocazione assembleare, retta sulla presunzione di utile ricezione da parte di ciascun socio dell'avviso di convocazione spedito entro il termine fissato dalla legge, viene meno nel caso in cui uno o più soci, aventi diritto di partecipare all'adunanza e di esprimervi il proprio voto, dimostrino che quel diritto è stato loro di fatto precluso dal tardivo ricevimento dell'avviso, pur se tempestivamente spedito, sempre che un tale inconveniente non sia dipeso da circostanze imputabili al destinatario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giudice di pace

Strisce blu: la sosta oltre l'orario è evasione

Maurizio Caprino

■ Infrazione da sanzionare in base al Codice della strada o inadempimento contrattuale verso il gestore del parcheggio? Nessuna delle due cose: la sosta sulle strisce blu oltre l'orario di scadenza del ticket sarebbe invece «un'evasione in materia tributaria» e di qui si potrebbe arrivare all'incostituzionalità delle norme che impongono il pagamento. Essendo un tributo, infatti, andrebbe imposto solo per legge (articolo 23 della Costituzione) e non con delibere comunali. Lo ritiene il giudice di pace di Orbetello, nella sentenza sulla causa civile 3/2014, pronunciata il 6 marzo.

Questa tesi si aggiunge al braccio di ferro in corso tra i ministeri delle Infrastrutture e dell'Interno da una parte e l'Anci dall'altra (si veda «Il Sole 24 Ore» del 3 aprile). Secondo il giudice di pace, la sosta a pagamento «comporta l'occupazione del suolo pubblico» e quindi quello che sembra un corrispettivo per il servizio fruito sarebbe «un contributo, tecnicamente equiparabile a una vera e propria tassa, in qualche modo analoga alla ormai desueta "tassa per l'occupazione degli specchi acquei e delle aree demaniali da parte del naviglio da pesca in disarmo"».

La tesi non è del tutto nuova e fu bocciata dalla Consulta (sentenza n. 66 del 29 gennaio 2005). Ma secondo il giudice di Orbetello questa pronuncia può essere rivista alla luce dell'evoluzione dei fatti: nel 2005 la Corte aveva argomentato che l'utente ha la possibilità di scegliere se sostare in spazi gratuiti o a pagamento, ma da allora le strisce blu si sono moltiplicate. Il quadro normativo è peraltro invariato: esiste sempre l'obbligo di destinare a sosta gratuita la metà degli spazi disponibili e vi si può derogare solo nelle zone dichiarate di pregio urbanistico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Concordato preventivo. No al piano se riguarda beni di incerta regolarità catastale

Immobili ceduti solo se in regola

Vincenzo Pilla

■ Poiché la fattibilità giuridica della proposta concordataria costituisce materia di sindacato giurisdizionale, che non ha particolari limiti inderogabili, «rientra a pieno titolo in tale aspetto del controllo giurisdizionale l'accertamento della non contrarietà della proposta concordataria, così come concretizzata nel piano, con le norme imperative che disciplinano la circolazione dei beni immobili». Ciò in quanto «il controllo giurisdizionale in sede di ammissione del concordato, lungi dal ridursi a un'operazione di mero segretario giudiziale in ordine alla proposta concordataria, presuppone la valutazione delle possibilità di attuazione della stessa,

sotto il profilo della concreta realizzabilità delle previsioni di vendita degli immobili e delle connesse prospettive di soddisfacimento dei creditori».

Sono questi i principi affermati dal Tribunale di Siena con il decreto del 2 aprile 2014, con il quale è stata sancita l'inammissibilità di una proposta di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori. La fattispecie concreta riguardava un'impresa edile che, nel 2013, presentò domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo nella forma di cessione *bonorum* aventi un valore stimato nell'ordine di 10 milioni. Il Tribunale ha ritenuto di dichiarare inammissibile la proposta perché ha valutato che

alcuni dei beni immobili ceduti ai creditori presentavano (o potessero presentare) discrasie dal punto di vista catastale e urbanistico. Il tutto sulla base di una preistruttoria operata senza disporre neanche una consulenza tecnica ritenendo, evidentemente, di avere il know-how specifico in materia tecnico-urbanistica. Si consideri che essendo una società di costruzioni e ristrutturazioni impegnata soprattutto nel recupero di fabbricati rurali o ex rurali, i beni ceduti ai creditori erano di epoca risalente.

Indipendentemente dal caso specifico, i principi affermati dal Tribunale di Siena destano più di una perplessità: non pare condivisibile procrastinare l'ammissibili-

tà di una procedura esecutiva immobiliare o di concordato preventivo al rispetto di non meglio identificate norme imperative che disciplinano la circolazione dei beni. Né pare corretta l'affermazione che nella procedura di concordato preventivo la liquidazione dell'attivo sia frutto di atti di autonomia negoziale privata, visto che l'articolo 182 della legge fallimentare prevede espressamente che, in caso di cessione dei beni ai creditori, il Tribunale nomini uno o più liquidatori determinando le procedure di liquidazione, con espressa applicabilità degli articoli da 105 a 108 ter, norme che sanciscono la vendita dei beni nelle procedure fallimentari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FRANCOIS TRUFFAUT. QUANDO LA REALTÀ DIVENTA POESIA.

Il Sole 24 ORE presenta Truffaut Collection.

Una collezione unica di film che raccontano l'inquietudine di un'intera generazione.

Da uno dei maestri della Nouvelle Vague, 11 film scelti dalla redazione della Domenica dedicati a tutti gli amanti del cinema d'autore. www.ilssole24ore.com/truffaut

Il primo quotidiano digitale

BIM Treccani.it L'ENCICLOPEDIA ITALIANA

BACI RUBATI
I 400 COLPI
JULES E JIM
L'ULTIMO METRO
MICA SCENA LA RAGAZZA
LE DUE INGLESI
TIRATE SUL PIANISTA

IN EDICOLA OGNI SABATO A 8,90€* CON IL SOLE 24 ORE.

*Oltre al prezzo del quotidiano. Opera composta da 11 uscite. La natura dell'opera si presta ad essere oggetto di nuove serie che, se realizzate dall'editore, saranno comunicate nel rispetto della vigente normativa.